

NLF – New Legislative Framework Direttive 2014/31/UE (NAWI) – 2014/32/UE (AWI)

Gli strumenti per pesare utilizzati per uso legale sono regolati da un impianto normativo che nel corso dell'anno 2016 ha subito notevoli modifiche.

Dal 20 Aprile 2016 ,infatti , sono entrate in vigore le direttive Europee

2014 / 31/ Ue , recepita con Decreto 19 Maggio 2016 n° 83

2014 / 32/ Ue , recepita con Decreto 19 Maggio 2016 n° 84

che stabiliscono nuove regole relative agli strumenti per pesare sia a funzionamento non automatico (NAWI) , sia a funzionamento automatico (AWI) prodotti a partire dalla data di entrata in vigore delle direttive.

Il nuovo impianto normativo introduce le figure degli Operatori Economici definiti come di seguito:

- **Fabbricante** : persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza nell'Unione Europea apponendovi il proprio nome o marchio
- **Importatore**: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea che immette sul mercato dell'Unione strumenti provenienti da un paese terzo;
- **Distributore**: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato dell'Unione Europea uno strumento

e definisce per ognuno di essi i relativi obblighi.

Viene data molta importanza alla tracciabilità degli strumenti , infatti ogni operatore economico facente parte della catena di fornitura di uno strumento dovrà farsi carico di registrare e **mantenere per 10 anni**

- i dati relativi ai numeri di serie degli strumenti acquistati e venduti
- i dati relativi ai clienti a cui ha fornito strumenti
- i dati relativi ai fornitori da cui ha acquistato prodotti

Gli strumenti devono essere conformi alle norme sopra citate .La presunzione di conformità si evince dalla **marcatatura CE e dalla marcatatura metrologica supplementare** che rimane inalterata per gli strumenti AWI mentre cambia radicalmente per quelli NAWI

Per questi ultimi infatti la nuova marcatatura (riferita a strumenti Mettler Toledo) è la seguente:



METTLER TOLEDO



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tutti gli strumenti devono essere identificati tramite un numero di serie o di lotto , chiaramente apposto su di essi a cura del fabbricante.

Su ogni strumento deve essere indicato in modo chiaro il nome del fabbricante e l'indirizzo dove lo stesso può essere rintracciato. Per prodotti realizzati da costruttori con sede all'esterno dell'Unione Europea deve essere indicato il nome e l'indirizzo dell'importatore.

Tutti gli strumenti devono essere sottoposti a valutazione della conformità a carico del fabbricante che può decidere se effettuarla in proprio o tramite un organismo notificato .

Gli Organismi Notificati , come previsto dal nuovo impianto normativo, devono essere autorizzati dall'Organismo Nazionale di accreditamento

Tutti gli strumenti devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità UE e dalla relativa documentazione necessaria redatta in lingua Italiana.

Gli operatori economici devono cooperare con le autorità di vigilanza del mercato.
Gli operatori economici devono attivare azioni correttive quando ci sia il sospetto di una non conformità

Gli strumenti che risultino non conformi o che presentino rischi per l'utilizzatore devono essere ritirati dal mercato.

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte , per l'Italia ,dal Ministero dello sviluppo economico che si avvale delle camere di commercio e di tutti i corpi di polizia e che può richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari o di istituti universitari.

Il recepimento delle direttive 2014/ 31/ Ue e 2014/ 32/ UE nell'ordinamento della Repubblica Italiana è in vigore dal **26 Maggio 2016** .

Le Direttive in vigore in precedenza , 2009/23/CE (NAWI) e 2004/22/CE (AWI) sono abrogate.

Non è previsto un periodo di transizione nell'applicazione delle nuove regole tuttavia è consentita la messa in servizio di strumenti , che ricadono nel campo di applicazione delle direttive abrogate (2009/23/CE e 2004/22/CE) e ad esse conformi , che siano stati immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016.

Rimangono inalterati gli obblighi dell'utente metrico in relazione alla verifica periodica degli strumenti di misura.

